



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Catania, Sezione I penale, composta da:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) Dott.ssa Antonella Bacianini | Presidente est. |
| 2) Dott. Alessandro Dagnino | Consigliere |
| 3) Dott. Michele Consiglio | Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA con motivazione contestuale

nella causa contro:

[REDACTED]

- libera assente

difesa [REDACTED] dall'Avv. Davide Tutino del Foro di Catania

appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il
26.2.2021

N. 422 /2024 sentenza

N. 3161/2017 R.G.N.R.

N. 3426/2021 Reg. Gen.

Udienza del 3.10.2024

Depositata il 3.10.2024

Funzionario Addetto U.P.r.
Dott.re Dario Montalto

Estratto notif.

Irrevocabile il

N. reg. esec. pen.

Proc. Rep. presso Trib. di

Questura di

Addi

Redatta scheda il

E fatta comunicazione
elettorale al Comune di

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 624 e 625 nr. 2 e 7 C.P., perché, al fine di trarne un profitto, si impossessava di quantitativi di energia elettrica sottraendola all'Enel, alla cui rete collegava abusivamente, utilizzando un contatore diverso dal precedente in quanto ritirato, l'impianto di [REDACTED] con fornitura cessata, di cui aveva la disponibilità.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, con l'uso del mezzo fraudolento e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Catania, accertato l'11.12.2015

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale



con la quale veniva condannata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 e riconosciuta la contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali. Con pena sospesa.

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritiene la Corte che, preliminarmente all'esame dei motivi di gravame, deve prendersi atto dell'intervenuta procedibilità a querela del reato di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (ove il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede) e della mancata proposizione di atto querelatorio nel termine legislativamente previsto del 31 marzo 2023. Deve pertanto emettersi una declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.

P.Q.M.

La Corte d'appello,

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 26 febbraio 2021, appellata da 
, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato ascritte per mancanza di querela.

Catania, 3 ottobre 2024

Funzionario Addetto U.P.P.
Dott.re Dario Montalto

Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Bacianini

